

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

### **AIUTI DI STATO E AIUTI IN REGIME DE MINIMIS NON REGISTRATI AL RIA: INVIO DELLE LETTERE DI COMPLIANCE (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 221010 DEL 7 MAGGIO 2024)**

L'Agenzia delle entrate invierà ai contribuenti beneficiari degli aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis una comunicazione, a mezzo Pec, con l'invito alla regolarizzazione spontanea delle irregolarità per mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti indicati nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi all'anno di imposta 2020. Qualora la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Quando, invece, la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

### **STOP ALL'INVIO DI COMUNICAZIONI NEL MESE DI AGOSTO E DICEMBRE (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. 9/E DEL 2 MAGGIO 2024)**

Nei periodi dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, l'Agenzia delle entrate, salvo casi improrogabili, non potrà inviare al contribuente comunicazioni quali quelle concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del dpr n. 600 del 1973 e 54bis84 del dpr n. 633 del 1972 (lettera a); gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del dpr n. 600 del 197385 (lettera b); gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c); l'invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).

### **INTEGRATORI ALIMENTARI SOTTO FORMA DI SCIROPPO CON ALIQUOTA IVA AL 10% (AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUL. GIURIDICA N. 2 DEL 3 MAGGIO 2024)**

Scontano l'Iva del 10% le cessioni di integratori alimentari sotto forma di sciroppo. Secondo quanto specificato dall'Agenzia delle entrate, la nuova disposizione subordina, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alla classificazione degli integratori di cui al dlgs n. 169 del 2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinate. In difetto di tale classificazione, si applica l'Iva al 22%.

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI – AGGIORNAMENTO SOFTWARE (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 6 MAGGIO 2024)

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le nuove versioni dei software per la compilazione e trasmissione del modello 730, redditi persone fisiche, redditi società di persone, redditi società di capitali.

## PRONTO IL NUOVO MODELLO PER L’ADESIONE AL PVC (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA)

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile, dal 2 maggio 2024, il modello per comunicare l’adesione al Pvc. Ai fini dell’adesione, il contribuente, che ha ricevuto un avviso di contestazione da parte del verificatore, dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, comunicare la volontà di aderire all’atto di contestazione sia all’organo che ha redatto il verbale (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza), sia all’organo accertatore (Agenzia delle entrate). Nei successivi 30 giorni, l’Agenzia delle entrate notifica la definizione dell’accertamento parziale, ove siano recepiti i rilievi del Pvc

## RIMBORSO IVA: ACCORDO DI RECIPROCIITÀ CON REGNO UNITO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 22 DEL 2 MAGGIO 2024)

Con la pubblicazione della risoluzione ministeriale del 2 maggio, l’Agenzia delle entrate dà atto dell’avvenuto accordo di reciprocità fra Italia e Regno Unito in materia di rimborso Iva assolta nei due Paesi. Relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva e, pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del dpr n. 633/1972. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

## CASSAZIONE

### POSSIBILE LA CEDOLARE SECCA ANCHE SE L’INQUILINO È UN’IMPRESA (CASSAZ. SEZ. TRIBUTARIA - SENTENZA 12395 DEL 7 MAGGIO 2023)

La Suprema Corte ha stabilito che è possibile optare per la cedolare secca anche quando il contratto di locazione viene stipulato con una società o impresa che affitta una casa per i propri dipendenti, clienti o fornitori in quanto come confermato con la sentenza in commento l’esclusione prevista

dall'articolo 3, comma 6 del dlgs 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni effettuate da un locatore nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni.

## **ALTRE**

**PRONTO L'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO RICHiesto IL CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ (DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE ED EDITORIA – COMUNICATO STAMPA DEL 7 MAGGIO 2024)**

È disponibile, sul sito del Dipartimento per l'informazione ed editoria, l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nell'elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2024 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto. Si ricorda che la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta è una sorta di prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione, effettuata con la “comunicazione per l'accesso” per l'anno 2024, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

**COMMERCIALISTI: NEL 2024 ESAME DI STATO IN PRESENZA (CNDCEC – COMUNICATO STAMPA DEL 3 MAGGIO 2024)**

Le sessioni dell'esame di stato per commercialisti, esperti contabili e revisori saranno nel 2024 in presenza. È stata, tuttavia, mantenuta una modalità in deroga alle disposizioni normative vigenti in quanto sono state previste un'unica prova scritta e una orale.